

A sostegno della sua impugnazione la Commissione fa valere un motivo unico relativo alla violazione dell'art. 90 bis dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in quanto il TFP avrebbe violato il diritto comunitario e avrebbe commesso errori di motivazione non conformandosi alla giurisprudenza costante, secondo la quale gli atti preparatori, come l'avvio di un'indagine dell'OLAF, la relazione finale di quest'ultimo e l'avvio di un procedimento disciplinare non sono lesivi. La Commissione fa valere che tale giurisprudenza è applicabile per analogia all'art. 90 bis dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee in merito alla possibilità di proporre un reclamo avverso gli atti dell'OLAF.

**Ricorso presentato il 2 luglio 2009 — Tecnoprocess/Commissione e Delegazione della Commissione europea in Marocco**

(Causa T-264/09)

(2009/C 220/76)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Tecnoprocess Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Majoli, avvocato)

*Convenute:* Commissione delle Comunità europee, Delegazione della Commissione europea in Marocco

**Conclusioni della ricorrente**

- Accertare, ai sensi dell'articolo 232 CE, la carenza della Delegazione UE di Rabat e della Commissione europea.
- Dichiarare, sulla base dell'articolo 288 del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della Delegazione e della Commissione nei confronti della ricorrente e condannarle, anche in via solidale, al risarcimento del danno in favore della stessa per un importo di Euro 1 000 000,00 (diconsi un milione).

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente nella presente causa opera trasversalmente rispetto a diversi segmenti del mercato industriale. Sin dal 2002 la Tecnoprocess opera nel mercato delle procedure di affidamento gestite dalla Direzione EuropeAid, dei progetti finalizzati alla erogazione di aiuti esterni, da parte della Commissione ai paesi in via di sviluppo, finanziati dal bilancio dell'UE o dal Fondo europeo di sviluppo. Col presente ricorso essa intende sottoporre al controllo del Tribunale i comportamenti delle Convenute nell'ambito dell'esecuzione dei seguenti contratti:

- Contratto EuropeAid 1144205/D/S/MA (marché 14/2003/meda/b7 — 4100/ib/96/0587) — RISTORAZIONE;

- Contratto EuropeAid 114194/D/S/MA (marché 15/2003/meda/b7 — 4100/ib/96/0587) — FREDDO;
- Contratto EuropeAid 114194/D/S/MA (marché 16/2003/meda/b7 — 4100/ib/96/0587) — FREDDO; e
- Contratto EuropeAid/12088/D/S/MA — Centre Assistance Technique des Industriels des Equipements pour véhicules (Cetiev) Lotti 3 e 6.

I tre primi contratti, stipulati all'interno del programma MEDA 1, avevano ad oggetto la fornitura di attrezzature ed accessori per il servizio mensa e ristorazione dell'*Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail* (l'OFPPT), a Rabat.

Nell'esecuzione di questi contratti l'OFPPT si è rifiutata di sottoscrivere i verbali di ricezione delle merci e, tuttavia, avendo utilizzato i prodotti oggetto della contestazione regolarmente consegnati dalla ricorrente.

Difficoltà analoghe sono state incontrate per quanto riguarda il quarto contratto, stipulato nell'ambito del programma MEDA 2 e che riguardava la fornitura di macchinari altamente specializzati che avrebbero dovuto servire alla effettuazione di test su filtri di autoveicoli.

Secondo la ricorrente la carenza delle Convenute, consistente nel non attuare una soluzione soddisfacente per gli interessi della ricorrente di fronte ai gravi inadempimenti nell'esecuzione dei contratti in questione, sarebbero in grado di generare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

Viene invocata a questo riguardo la violazione dell'articolo 56 del Regolamento Finanziario, del principio del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità, nonché del diritto alla riservatezza.

**Ricorso proposto il 13 luglio 2009 — PVS/UAMI — MeDiTA Medizinischer Kurierdienst (medidata)**

(Causa T-270/09)

(2009/C 220/77)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* PVS — Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr GmbH (Mühlheim an der Ruhr, Germania) (rappresentante: avv. F. Lindenberg)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* MeDiTA Medizinischer Kurierdienst- u. Handelsg. mbH (Düsseldorf, Germania)